

CAMERA DEI DEPUTATI N. 724

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERMELLI CUPELLI**

Presentata il 9 luglio 1987

Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente la punibilità per il ritardato versamento all'erario delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a dissipare i dubbi interpretativi ed a colmare le lacune legislative del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1982, n. 516, in materia di ritardi nei versamenti delle ritenute IRPEF da parte dei sostituti d'imposta.

Questa mia iniziativa ne riprende una analoga della precedente legislatura il cui iter era stato per altro avviato in Commissione finanze e tesoro.

In quella sede il Governo aveva accettato un ordine del giorno firmato da tutti i gruppi col quale s'impegnava l'Esecutivo per una concreta e sollecita definizione della questione.

L'urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore scaturisce dalla constatazione che tuttora esistono migliaia di « ordini di comparizione » inviati da talune procure della Repubblica ad altrettanti imprenditori che, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette, sono risultati ritardatari.

Si tratta in sostanza di introdurre una corretta ed equa applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

In specifico l'articolo 2 della citata norma punisce le violazioni commesse dai sostituti d'imposta, configurando un'ipotesi di reato come delitto omissivo proprio, senza, peraltro, indicare esplicitamente un periodo di « moratoria »

entro il quale è possibile assolvere l'obbligo tributario.

Il quesito che si pone è se il ritardato versamento delle ritenute d'imposta vada compreso nella fattispecie in questione o se piuttosto non debba essere trattato ispirandosi allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che ha introdotto sanzioni penali in materia d'imposte dirette e d'IVA.

È probabile che il legislatore abbia inteso punire il solo comportamento omissivo del sostituto, anche in considerazione del fatto che una diversa interpretazione avrebbe come effetto l'adozione di sanzioni la cui gravità non sarebbe proporzionata al danno sociale ed economico derivante al fisco dal tardivo adempimento dell'obbligo.

Vanno infine considerati altri due aspetti di grande valenza:

l'applicazione di sanzioni penali anche per violazioni di modestissima entità, conseguente alla mancanza di un *quantum* minimo per la determinazione della rilevanza penale del fatto;

i gravi danni derivanti alla vita dell'impresa come conseguenza di una eventuale condanna penale che oltre all'applicazione delle pene principali previste dalla norma in esame, comporta anche quelle delle pene accessorie stabilite dalla richiamata legge n. 516 del 1982, arrivando anche a pregiudicare la vita di molte imprese.

Sulla scorta delle suindicate considerazioni e confortato da recenti sentenze dei tribunali di Roma e di Camerino circa la diversa natura del reato di « ritarda-

to versamento » rispetto all'« omesso versamento », si ritiene utile proporre una norma di interpretazione autentica (articolo 1) delle disposizioni in esame che, prospettandosi come tale, ha effetti retroattivi non essendo soggetta al principio dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Essa è pertanto applicabile anche ai procedimenti penali in corso per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma stessa, la quale viene a stabilire l'applicazione delle sole sanzioni amministrative per i ritardi verificatisi nel corso dell'anno solare, mentre resta penalmente perseguibile il versamento effettuato dopo il termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

Inoltre allo scopo di uniformare la disciplina dei versamenti delle ritenute d'imposta alle altre fattispecie contemplate dalla legge n. 516 del 1982 si propone, con l'articolo 2 della presente proposta, l'introduzione di una soglia quantitativa di rilevanza penale del fatto e di un periodo di tempo entro il quale il verificarsi dell'adempimento degli obblighi tributari esclude la punibilità dell'omissione; si è ritenuto altresì doveroso, nell'interesse dello Stato e per la certezza del magistrato, tutelare adeguatamente la regolarità del gettito tributario (articolo 2) applicando una sanzione al ritardato versamento prescindendo dalle cause, di colpa o di dolo, che lo hanno determinato.

Si è inteso inoltre evitare dubbi interpretativi circa l'applicabilità delle presenti disposizioni in riferimento a quelle formulate dal decreto-legge n. 429 del 1982 e relativa legge di conversione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per mancato versamento all'erario delle ritenute effettivamente operate, punito dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, s'intende anche il versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno solare eseguito dopo il termine di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai versamenti delle ritenute operate nel corso dell'anno 1985 e precedenti.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Il sostituto d'imposta che per qualsiasi causa, anche colposa, non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o d'imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata qualora tale somma sia superiore a cinque milioni di lire. Tuttavia non si considera omesso il versamento di ritenute effettuato entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche ».

2. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in quanto compatibili.

ART. 3.

1. L'articolo 1 entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.